

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CASCINA BOLLATE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA VINCENZO BELLINI
1

Numero REA: MI - 1862931

Codice fiscale: 05958890963

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2008 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "A" all'atto n. 161 della Raccolta	
	STATUTO	
	della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASCINA BOLLATE ONLUS"	
	<u>1. DENOMINAZIONE</u>	
	E' costituita, ai sensi della lett. "a" dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASCINA BOLLATE ONLUS" , ONLUS di diritto a norma dell'art. 10 comma 8 D.Lgs. 460/1997.	
	Alla cooperativa, che è regolata dal presente statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano altresì le disposizioni della legge n. 381 del 1991 e, per quanto in essi non previsto, le disposizioni del codice civile, nonchè, in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo previsto dalla normativa vigente.	
	<u>2. SEDE</u>	
	La società ha sede in Milano; la cooperativa potrà istituire, con determinazione dell'Organo Amministrativo sedi secondarie.	
	<u>3. SCOPO ED OGGETTO</u>	
	La cooperativa, che non ha scopo di lucro, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, ed a tal fine potrà operare anche nei confronti dei terzi. Essa ha lo scopo di perseguire, nel rispetto del principio della parità di trattamento, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del primo comma lettera "b" dell'art. 1 della L. 8/11/1991 n. 381.	
	Oggetto della cooperativa sono le attività qui di seguito indicate da svolgersi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci operatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della L. 8/11/1991 n. 381.	
	La società intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività produttive nel campo dei servizi ortoflorovivaistici e nella produzione e commercializzazione dei prodotti da serra e da coltivazione oltre a condurre tutte le attività per conto terzi e servizi per Enti Pubblici e Privati nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa e sociale di persone svantaggiate, con particolare attenzione a persone, anche tossicodipendenti, assoggettate a provvedimenti di carcerazione o altro da parte dell'Autorità Giudiziaria, precisandosi che tali persone svantaggiate, ai sensi del secondo comma del citato art. 4 della L. n. 381/1991, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori	

	della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
	In relazione a ciò la società potrà:
	a) condurre attività agricole di coltivazione di terreni e allevamento del bestiame, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione dei fondi, compresa la commercializzazione delle colture ed attività suddette;
	b) praticare la manutenzione del verde, pubblico e privato, potatura di alberi, progettazione e realizzazione di parchi e giardini, realizzazione di verde sportivo, censimenti di patrimoni arborei e lavori forestali;
	c) gestire la raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione e collocamento, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei fondi, anche attraverso l'apertura di punti vendita;
	d) gestire l'impianto di vivai, di campi sperimentali anche per la riproduzione di sementi selezionate e di centri per la riproduzione di razze pregiate;
	e) realizzare e gestire impianti di irrigazione, di irreggimentazione delle acque per lo sfruttamento delle stesse;
	f) esercitare e condurre attività agrituristiche in tutte le forme previste dalle normative vigenti, compresa la ristorazione, la didattica, la vendita di prodotti, ospitalità in alloggio ed anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
	g) gestire l'acquisto e l'affittanza di terreni per un migliore funzionamento della Cooperativa, anche compiendo miglioramenti fondiari, nonché l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o l'affittanza di immobili al fine di realizzare dimensioni aziendali economicamente valide;
	h) gestire la promozione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
	i) promuovere e diffondere la conoscenza del verde (alberi, arbusti, semi e piante erbacee) e l'utilizzo delle specie botaniche come elemento di arredo urbano o domestico;
	l) promuovere, organizzare e svolgere iniziative ed attività ricreative, culturali, di spettacolo e di intrattenimento, viaggi ed escursioni in Italia e all'estero, allestimento di mostre di piante;
	m) allacciare relazioni culturali e di collaborazione con enti e associazioni sia pubbliche che private in Italia e all'estero che perseguano gli stessi scopi;
	n) gestire la partecipazione ad organismi di grado superiore che si propongono la difesa dell'agricoltura e dei suoi prodotti;

	o) gestire l'utilizzazione di tutti i benefici previsti dalle leggi in vigore per il settore agricolo;
	p) svolgere in generale servizi accessori in ambito ecologico quali l'educazione ambientale, ospitare mostre ed iniziative culturali e di tempo libero, promuovendo ed ospitando iniziative di carattere ecologico di tutela dell'ambiente e dei parchi naturali;
	q) promuovere quanto descritto nei precedenti punti, finalizzandolo all'elevazione della dignità delle persone in stato di difficoltà sociale;
	r) costruire, acquistare, locare, esclusa la locazione finanziaria, e gestire alloggi da mettere a disposizione delle persone in stato di svantaggio.
	La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali e così fra l'altro:
	- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.
	Si precisa altresì che la società, nel rispetto dei criteri previsti dal combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 c.c., si attiene altresì alle condizioni previste dall'articolo 2514 c.c. e pertanto, osserva le seguenti disposizioni:
	a) è fatto divieto alla società di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	b) è fatto divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) è fatto divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;
	d) sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	<u>4. DURATA</u>
	La durata è fissata al 31 dicembre 2058, salvo proroga od anticipato scioglimento.
	<u>5. SOCI</u>
	I soci si distinguono in:
	1) "SOCI COOPERATORI" , il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la

	loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svantaggiate" considerate tali dall'art. 4 della Legge 8.11.1991 n. 381, le quali devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
	a) "SOCI LAVORATORI" che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;
	b) "SOCI VOLONTARI" che, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
	A tale categoria dei soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in maniera di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
	I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.
	E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
	2) "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI" , che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.
	3) "SOCI SOVVENTORI" , che partecipano, investendo capitali nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui

	disciplina è contenuta all'art. 16 che segue.	
	<u>6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;	
	d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo accerta l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, valutando, laddove necessario, se l'impresa esercitata in proprio dall'aspirante socio sia tale da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territorio dell'attività stessa. L'Organo Amministrativo quindi delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	<u>7. OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	I soci sono obbligati:	
	a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dalla statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto	

	dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;	
	b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;	
	d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;	
	<u>8. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.	
	<u>9. RECESSO</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto:	
	<u>per quanto riguarda i rapporti sociali</u> , dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata A.R.;	
	<u>per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società</u> , con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.	
	<u>10. DECADENZA</u>	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.	
	<u>11. ESCLUSIONE</u>	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti	

	per la partecipazione alla società;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.	
	e) che, nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.	
	L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.	
	<u>12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE</u>	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.	
	<u>13. MORTE DEL SOCIO</u>	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la	

	sussistenza di detti requisiti di ammissione.	
	Nel caso in cui possano subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.	
	<u>14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA</u>	
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-.	
	La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo bilancio successivo.	
	In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.	
	<u>15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI</u>	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c.	
	<u>16. SOCI SOVVENTORI</u>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	

	oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	

	fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	<u>17. PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, questi ultimi confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.	
	- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	<u>18. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.-.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	<u>19. LIBERAZIONE DELLE QUOTE</u>	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.	
	Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.	
	<u>20. ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per i conseguimento degli scopi statutari in conformità del	

	carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.-.
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31/1/1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
	c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
	<u>21. RISTORNI</u>
	Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.
	Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.
	<u>22. ORGANI SOCIALI</u>
	Sono organi della società:

	a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo Amministrativo; c) il Collegio Sindacale, se nominato.
	<u>23. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</u>
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.
	L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
	L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
	<u>24. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</u>
	L'assemblea è validamente costituita: - in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente: - nel caso di modifica dell'atto costitutivo; - nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

	- nel caso di di approvazione dei regolamenti interni.	
	<u>25. VOTO</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Non possono essere delegati nè gli Amministratori nè i Sindaci.	
	<u>26. PRESIDENZA</u>	
	La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vice Presidente, se nominato.	
	Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.	
	L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.	
	<u>24. POTERI DELL'ASSEMBLEA</u>	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;	
	- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei	

	liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	<u>25. ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	La società può essere amministrata:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;	
	- da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli Amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.	
	<u>26. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:	
	- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	

	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.	
	La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.	
	<u>27. REGOLAMENTI</u>	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'Amministrazione e approvati dall'Assemblea.	
	<u>28. COLLEGIO DEI SINDACI</u>	
	Ove ricorrano i presupposti di cui al 2° e 3° comma dell'art. 2477 come richiamato dal 1° comma dell'art. 2543 c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.	
	I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.	
	<u>29. SCIoglimento DELLA SOCIETA'</u>	
	In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea	

con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

30. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive

modificazioni.

31. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Firmato: Susanna Magistretti

Massimo Iacopetti

Cignoli Davide

Anna Giuliana Viola

Anna Peyron

Gabriella Bovini

Maria Benedetta Ragazzi

Massimo Marco Zubbiani

Luciano Bavestrelli

Pietro Iozzo

Mennoia Michele

Villaraggia Gabriele

Luigi Borriello

Lucia Castellano

GIUSEPPINA SANTANGELO notaio (sigillo)